



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

"Condizioni Generali di Acquisto Macchinario/impianto industriale di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A."

[Art. 1 Clausole Generali](#)

[Art. 2 Accettazione del Contratto](#)

[Art. 3 Divieto sub-appalto e divieto di cessione del Contratto e del credito](#)

[Art. 4 Proprietà intellettuale ed industriale](#)

[Art. 5 Termini di consegna e penali](#)

[Art. 6 Forza Maggiore](#)

[Art. 7 Spedizione](#)

[Art. 8 Imballaggio](#)

[Art. 9 Rischi e trasferimento della proprietà](#)

[Art. 10 - Installazione, Messa in funzione, Verifica di funzionamento fino a regime e Collaudo](#)

[Art. 11 Responsabilità da prodotto difettoso e da prodotto non conforme](#)

[Art. 12 Garanzia](#)

[Art. 13 Sicurezza macchine/impianti/attrezzature di lavoro](#)

[Art. 14 Obblighi del Fornitore derivanti dalle attività di messa in opera – Disciplina del personale, Sicurezza \(D.Lgs 81/2008\) e Ambiente \(D.Lgs. 152/2006\).](#)

[Art. 15 Risoluzione](#)

[Art. 16 Tolleranza](#)

[Art. 17 Prezzi e pagamenti](#)

[Art. 18 Imposte, Tasse e Autorizzazioni](#)

[Art. 19 Fatturazione](#)

[Art. 20 Efficientamento](#)

[Art. 21 Diritto di accesso e audit presso il Fornitore](#)

[Art. 22 Obbligo di riservatezza](#)

[Art. 23 Manleva](#)

[Art. 24 Validità condizioni Generali](#)

[Art. 25 Clausole Etiche e D.Lgs 231/2001](#)

[Art. 26 Politica Aziendale](#)

[Art. 27 Protezione dei dati personali](#)

[Art. 28 Sicurezza delle Reti e dei Sistemi Informatici](#)

[Art. 29 Legge applicabile e Foro competente](#)

[Art. 30 Allegati](#)



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

Art. 1 Clausole Generali

- 1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto e messa in opera di macchinario/impianto industriale (di seguito "Condizioni Generali") regolamentano e costituiscono parte integrante e vengono applicate come clausole essenziali di ciascun Contratto/Ordine di Acquisto di macchinario/impianto industriale e la connessa e correlata fornitura dei servizi di assemblaggio, messa in funzione, verifica di funzionamento fino a regime e collaudo (di seguito "Contratto"), emesso da Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. o una delle sue Consociate (di seguito anche "Cliente").
- 1.2. In particolare, formano parte integrante ed essenziale di ogni Contratto:
 - L'Ordine di Acquisto (di seguito "OdA") nel quale vengono specificati gli elementi essenziali del Contratto.
 - Le specifiche tecniche e la descrizione delle attività
 - Le condizioni economiche e di tempistica concordate
 - Le Condizioni Generali di Acquisto Macchinario/impianto industriale di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
- 1.3. Solamente le condizioni speciali riportate nel Contratto (di seguito "Condizioni Speciali") avranno prevalenza rispetto alle presenti Condizioni Generali e potranno costituire deroga, emendamento, integrazione alle stesse.
- 1.4. Eventuali condizioni di fornitura/vendita del Fornitore non saranno in alcun caso applicabili al Contratto e relativi ordini di acquisto emessi dal Cliente.
- 1.5. Nel caso in cui una o più clausole previste dalle presenti Condizioni Generali risultassero per qualsiasi motivo inefficaci o contrarie a norme imperative di legge, l'inefficacia o la contrarietà a norme imperative di legge non si estenderanno alle altre clausole di queste Condizioni Generali; le parti sostituiranno alle clausole risultate inefficaci o contrarie a norme di legge, altre clausole - legalmente consentite - che permettano di dare al Contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto.

Art. 2 Accettazione del Contratto

- 2.1. Il Fornitore dichiara di possedere tutti i requisiti necessari in relazione alla tipologia di bene oggetto della fornitura, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456cc.
- 2.2. Il Contratto si considererà concluso solo all'atto del ricevimento da parte del Cliente della accettazione dello stesso debitamente timbrata e sottoscritta dal Fornitore. È fatto divieto al Fornitore di dare inizio all'esecuzione del Contratto prima di aver restituito il medesimo debitamente timbrato e sottoscritto.
- 2.3. Con l'accettazione del Contratto si intendono accettate dal Fornitore tutte le condizioni, le specifiche tecniche ed ogni altro riferimento in esso riportati, ivi comprese le presenti Condizioni Generali anche se non espressamente richiamate nel Contratto.
- 2.4. Salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il Contratto non attribuisce al Fornitore alcuna garanzia in termini di minimi di acquisto e/o di continuità nel tempo del rapporto di fornitura con il Cliente.

Art. 3 Divieto sub-appalto e divieto di cessione del Contratto e del credito

- 3.1. Al Fornitore è fatto divieto di cedere o di affidare a terzi, anche parzialmente, l'adempimento del Contratto e/o l'esecuzione in tutto od in parte delle prestazioni in esso dedotte, fatta salva la preventiva autorizzazione scritta del Cliente.
- 3.2. Il Fornitore che affidi a terzi autorizzati dal Cliente ai sensi del precedente paragrafo l'esecuzione, in tutto o in parte delle prestazioni dedotte nel Contratto, non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti del Cliente con il presente Contratto e rimarrà l'unico responsabile nei confronti del Cliente circa l'esatto adempimento.
- 3.3. Ai fini dell'ottenimento della preventiva autorizzazione scritta da parte del Cliente, il Fornitore comunicherà in forma scritta la ragione sociale, indirizzo fiscale e luogo di produzione del fornitore terzo, nonché le attività ad esso affidate.
- 3.4. Per tutte le forniture affidate a terzi autorizzati, il Fornitore si impegna in ogni caso anche a fare in modo che:
 - (i) essi eseguano la fornitura secondo le modalità richieste dal Cliente, nel rispetto del presente Contratto; (ii) essi non affidino la fornitura del bene, in tutto o in parte, a subfornitori terzi.



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

- 3.5. In caso di inadempimento da parte di ciascun terzo autorizzato di uno o più atti vietati ai sensi del presente Contratto, dietro semplice richiesta del Cliente, il Fornitore cesserà qualsiasi rapporto e risolverà il relativo contratto con il terzo autorizzato facendo cessare immediatamente ogni attività relativa alla fornitura ad esso delegata.
- 3.6. È fatto altresì divieto al Fornitore di cedere a terzi in tutto o in parte il presente Contratto ed i crediti verso il Cliente, nonché di conferire mandati all'incasso e/o disporre factorizzazioni.

Art. 4 Proprietà intellettuale ed industriale

- 4.1. I disegni, i brevetti, i modelli, il know-how, i campioni, le specifiche, i documenti tecnici e qualsiasi altro dato che dovessero eventualmente essere messi a disposizione del Fornitore da parte del Cliente, resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo e potranno essere utilizzati dal Fornitore solo ed esclusivamente per l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore sarà responsabile della diligente conservazione e non diffusione del suddetto materiale che, a fornitura ultimata, dovrà essere restituito al Cliente.
- 4.2. Qualora il Cliente ordini al Fornitore un macchinario/impianto che presenta una configurazione nuova e/o personalizzata appositamente creata per Il Cliente, resta espressamente inteso che con il pagamento del prezzo del Contratto saranno trasferiti a Il Cliente tutti gli esclusivi diritti di proprietà intellettuale, industriale, copyright, sfruttamento economico e di registrazione/brevetto inerenti a tale configurazione, restando escluso che il Fornitore possa proporre a terzi dei macchinari/impianti che includano tale configurazione nuova e/o personalizzata. In particolare, dunque, il prezzo di vendita concordato si intenderà includente anche il corrispettivo dovuto al Fornitore per la cessione in favore di Il Cliente di tutti i suddetti diritti inerenti alla configurazione nuova e/o personalizzata.
- 4.3. Il Fornitore si impegna sin da subito a: (i) tenere strettamente riservata la configurazione dell'impianto/macchinario nuova e/o personalizzata (ii) sottoscrivere qualsivoglia documento utile o necessario a far meglio constare i diritti di Il Cliente su tale configurazione nuova e/o personalizzata e (iii) astenersi in ogni caso dal tenere qualsivoglia comportamento che possa in qualunque modo creare nocumento ai diritti di proprietà intellettuale del Cliente.

Art. 5 Termini di consegna e penali

- Se non diversamente concordato tra le Parti, la consegna del macchinario/impianto dovrà essere effettuata dal Venditore e presso lo stabilimento indicato dal Cliente o presso altre destinazioni specificamente indicate nel Contratto (resa DDP). La consegna del macchinario/impianto industriale si perfeziona all'atto della redazione ed approvazione per iscritto del verbale attestante il positivo assemblaggio nel rispetto delle specifiche tecniche concordate con la Committente, al ricevimento della documentazione prevista nell'allegato **SB_SPP_M0080_ALLEGATO 5**;
- 5.1. e il relativo collaudo del medesimo macchinario/impianto. Il verbale verrà redatto congiuntamente ed approvato per iscritto da entrambe le Parti.
 - 5.2. Le attività di avviamento, messa in funzione, verifica di funzionamento fino a regime collaudo finale del macchinario/impianto industriale ed istruzione delle maestranze del Cliente dovranno essere effettuate dal Venditore successivamente alla consegna, entro e non oltre i termini indicati nel Contratto.
 - 5.3. I termini di consegna e di messa in funzione indicati nel Contratto vengono determinati tenendo conto delle necessità derivanti dalla pianificazione e programmazione del Cliente e pertanto si intendono impegnativi ed essenziali.
 - In presenza di ritardi di consegna del macchinario e della documentazione prevista nell'allegato **SB_SPP_M0080_ALLEGATO 5**;
 - 5.4. del collaudo e/o messa in funzione imputabili al Fornitore, il Cliente si riserva il diritto di applicare al Fornitore, in aggiunta e senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione e di risarcimento di danni addizionali sopportati dal Cliente, una penale ritenuta equa e non riducibile, commisurata al danno economico in capo al Cliente derivante dal mancato rispetto del programma di produzione. Tale penale sarà pari all'1% del valore della commessa per ogni settimana di ritardo rispetto alle date di consegna/installazione/collaudo concordate tra le Parti, fino ad un massimo del 10% del valore della commessa. Le eventuali penali maturate verranno decurtate, mediante compensazione, dalla porzione di prezzo ancora da corrispondere.
 - 5.5. Decorso inutilmente 30 (trenta) giorni dal termine di consegna indicato nel Contratto, il Cliente potrà – ai sensi dell'art. 1456 c.c. - risolvere il contratto di acquisto e messa in opera di macchinario/impianto industriale ed approvvigionarsi presso altri fornitori, fatto salvo il risarcimento del danno e il recupero degli eventuali costi



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

addizionali sostenuti per l'acquisto dei prodotti da altre fonti. Il Fornitore avrà l'obbligo di restituire al Cliente la somma già corrisposta a titolo di anticipo.

Art. 6 Forza Maggiore

- 6.1. In caso di forza maggiore sarà in facoltà delle parti chiedere la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del Contratto entro termini differenti da fissarsi di comune accordo.
- 6.2. La parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per cause di forza maggiore, si impegna a comunicare, entro tre giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto. Qualora l'evento di forza maggiore invocato dal Fornitore determini un ritardo di oltre 30 giorni nella esecuzione del Contratto, il Cliente avrà il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento mediante invio di raccomandata a/r o PEC al Fornitore.

Art. 7 Spedizione

La fornitura dovrà essere accompagnata sempre dal documento di spedizione indicante:

- Riferimento al Contratto (data e oggetto) e numero d'ordine;
- data di spedizione;
- codice articolo e descrizione;
- quantità;
- peso;
- mezzo di spedizione;
- codice TARIC ove previsto;
- numero di lotto;
- Causale: consegna di beni in esecuzione del contratto/ordine n°...del ... convenuto ed accettato tra le parti in data

Art. 8 Imballaggio

- 8.1. La fornitura dovrà essere imballata a cura, spese e sotto la responsabilità del Fornitore in modo tale da preservarla da danni, evitare deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto.
- 8.2. Dovranno essere rispettate le condizioni particolari eventualmente contenute nel Contratto; in mancanza dovranno essere utilizzate le modalità più adeguate in base alle esigenze, alle tipologie del trasporto e alle necessità di movimentazione nelle sedi indicate dal Cliente.

Art. 9 Rischi e trasferimento della proprietà

- 9.1. I rischi di trasporto e spedizione del macchinario/impianto industriale sono interamente a carico del Fornitore, salvo diverso ed espresso accordo. Tutti i rischi di perimento/danneggiamento del macchinario/impianto industriale si trasferiscono al Cliente con l'installazione dello stesso presso lo stabilimento del Cliente o presso altre destinazioni specificamente indicate nel Contratto.
- 9.2. Il macchinario/impianto industriale deve essere munito di tutta la documentazione tecnica, di conformità e garanzia relativa. Tale documentazione deve essere fornita al Cliente esclusivamente in lingua italiana.
- 9.3. Tutti i materiali, dispositivi e componenti del macchinario/impianto industriale devono essere nuovi, della migliore qualità in commercio, rispondenti alle normative di sicurezza e di prodotto in vigore.
- 9.4. La proprietà del macchinario/impianto industriale passa al Cliente all'esito positivo del collaudo finale – con relativa verbalizzazione - da eseguirsi presso lo stabilimento indicato dal Cliente o presso altre destinazioni specificamente indicate nel Contratto.

Art. 10 - Installazione, Messa in funzione, Verifica di funzionamento fino a regime e Collaudo finale

- 10.1. Per l'assemblaggio del macchinario/impianto industriale, così come per le attività di avviamento, messa in funzione, verifica funzionamento fino a regime, collaudo finale ed istruzione delle maestranze del Cliente, il Fornitore invierà a propria cura e spese propri tecnici qualificati presso lo stabilimento del Cliente o presso altre destinazioni specificamente indicate nel Contratto.
- Il Fornitore provvederà a identificare la figura dell'Installatore dell'impianto, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici per la parte di propria competenza. L'Installatore dovrà attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, così come meglio esplicitate nelle Condizioni Generali di Sicurezza di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. (CGS), nonché alle istruzioni fornite dal costruttore/fabbricante secondo la regola d'arte.



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

- 10.2. La messa in funzione, la verifica di funzionamento fino a regime, il collaudo finale del macchinario/impianto industriale e l'istruzione delle maestranze del Cliente, saranno effettuate nei termini e con le modalità come sottoindicati, comunque, nel rispetto del termine finale indicato nel Contratto.
- 10.3. Il completamento delle attività di consegna, installazione, messa in funzione, verifica di funzionamento fino a regime e collaudo dovrà essere confermato da apposito verbale firmato da entrambe le Parti e consegnato al Cliente.
- 10.4. Il Fornitore provvederà nei termini indicati nel Contratto ad iniziare le attività di messa in funzione e di verifica di funzionamento fino a regime. Con il termine "messa in funzione" si intende la fase durante la quale il macchinario/impianto industriale viene messo in funzione allo scopo di verificarne il corretto funzionamento meccanico, elettrico, elettronico, tecnico, pneumatico e di sicurezza. Con il termine "verifica di funzionamento fino a regime" si intende la fase durante la quale il macchinario/impianto industriale viene messo in operatività allo scopo di verificarne la corretta produzione con riferimento alle specifiche tecniche ed ai livelli di prestazione di volta in volta indicati nel Contratto. Se durante le fasi di messa in funzione e/o di verifica di funzionamento fino a regime, dovessero essere riscontrati difetti o difformità nei materiali nel funzionamento o dei dispositivi di sicurezza, il Fornitore si impegna entro un ragionevole termine fissato in contraddittorio tra le Parti ad eliminarli a propria cura e spese. Al termine di ogni singola attività dovrà essere redatto apposito verbale firmato da entrambe le Parti.
- 10.5. Nel rispetto del termine indicato nel Contratto, il Fornitore quando ritiene che la verifica di funzionamento fino a regime sia completata ed il macchinario/impianto industriale sia pronto per l'effettuazione del collaudo finale, darà comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi. Il collaudo finale del macchinario/impianto industriale avverrà in contraddittorio tra le Parti. L'eseguito collaudo dovrà essere provato da verbale sottoscritto da entrambe le parti e dal relativo certificato che il Fornitore dovrà consegnare al Cliente a propria cura e spese.
- 10.6. Nel caso di collaudo finale in contraddittorio positivo, il Cliente avvierà da quel momento il monitoraggio del mantenimento delle performance meccaniche del macchinario/impianto per una tempistica concordata con il Fornitore, al termine della quale si riterrà il macchinario/impianto accettato. Durante tale periodo verranno inoltre monitorati anche i consumi elettrici/aria/etc. della macchina che il fornitore si impegna a garantire e mantenere nel tempo come da specifiche dichiarate.
- 10.7. Se il collaudo non avesse esito positivo, il Fornitore a propri onere, cura e spese dovrà ottemperare a quanto necessario per eliminare vizi e difetti che hanno portato all'esito negativo, entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale; decorso infruttuosamente tale termine, si applicheranno le penali per ritardo di consegna e collaudo previste nell'art.5.4. Eventuali proroghe al suddetto termine di 10 giorni saranno valide solo se concordate per iscritto e sottoscritte formalmente da entrambe le Parti.
- 10.8. Nel caso in cui i requisiti prestazionali non vengano soddisfatti, non si riesca a superare la fase verifica di funzionamento fino a regime e/o la fase di collaudo finale, il Cliente potrà dar corso alla risoluzione del Contratto di acquisto/ordine (ex art. 1456 c.c.) tramite comunicazione scritta al Fornitore ed il Fornitore dovrà restituire al Cliente la porzione del prezzo d'acquisto corrisposta fino alla data della comunicazione di risoluzione, fermo restando l'eventuale maggior danno.

Art. 11 Responsabilità da prodotto difettoso e da prodotto non conforme

- 11.1. Il Fornitore garantisce che l'Impianto sarà conforme e perfettamente rispondente ad ogni normativa di legge applicabile pro tempore vigente, nonché alle specifiche, requisiti e prescrizioni di qualsivoglia natura previsti negli allegati al Contratto che ne costituiscono parte integrante.
- 11.2. Il Fornitore è responsabile per danni provocati a cose o persone imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura. Inoltre, il Fornitore è obbligato a tenere il Cliente indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura risarcendo il Cliente stesso degli eventuali danni sofferti.
- 11.3. Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare il Cliente dai costi eventualmente sostenuti, e più in genere, dai danni eventualmente subiti e/o dalle conseguenze delle sanzioni di qualsiasi natura eventualmente irrogate in forza di provvedimenti eventualmente adottati dalle Autorità nazionali di sorveglianza e controllo del Mercato e/o dalle Autorità giudiziarie degli Stati di destinazione dei prodotti oggetto della fornitura.



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

Art. 12 Garanzia

- 12.1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà della fornitura venduta e la legittimità del trasferimento, che si intende libera da pegno e/o qualsivoglia altra iscrizione pregiudiziale.
- 12.2. Il Fornitore garantisce altresì, per la durata di 12 mesi dal collaudo finale positivo, la meccanica, la tecnologia ed il buon funzionamento dei materiali e delle componentistiche utilizzate e si impegna a sostituire a proprio onere, cura e spese, le parti del macchinario/impianto industriale che risultassero difettose e/o non idonee alla continuità del funzionamento dello stesso (il macchinario deve prevedere un funzionamento garantito per 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno ad esclusione delle fermate programmate per le attività di manutenzione ordinaria).

Art. 13 Sicurezza macchine/impianti/attrezzature di lavoro

- 13.1. Salvo quanto previsto dall'art. 12, le macchine e/o gli impianti e/o le attrezzature di lavoro (qui di seguito indicati, ai fini della presente clausola, per brevità solo come "prodotti") consegnati dal Fornitore devono rispettare, ove pertinenti ed applicabili in tutto o in parte ai suddetti "prodotti", le prescrizioni della direttiva 2006/42/CE, nonché di tutte le altre disposizioni normative, legislative, regolamentari o contenute all'interno di direttive - italiane e/o comunitarie - anche future che risultino pertinenti ed applicabili - al momento della consegna - alla tipologia dei "prodotti", il tutto al fine di garantire l'imprescindibile soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza. Nei casi di non pertinenza o di non applicabilità delle suddette normative, direttive e/o regolamenti europei, i "prodotti" devono essere conformi alle disposizioni nazionali degli Stati membri che disciplinano i requisiti di sicurezza dei "prodotti" medesimi e, comunque, a tutte le disposizioni pertinenti ed applicabili, al momento della fornitura, nello Stato al cui mercato sono destinati.
 - Il Fornitore si impegna inoltre a consegnare: (i) tutta la necessaria documentazione tecnica così come previsto nell'allegato **SB_SPP_M0080_ALLEGATO 5**;
- 13.2. inerente ai prodotti - utile o obbligatoria ex lege - incluso il "Manuale di istruzioni per l'uso" che dovrà essere redatto in conformità al punto 1.7.4 dell'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE (Requisiti essenziali di salute e sicurezza) e/o eventuali specifiche norme di prodotto; (ii) La Dichiarazione CE di Conformità che dovrà riportare le indicazioni previste nell'allegato II della Direttiva 2006/42/CE ed in particolare dovrà essere di tipo IIA per ogni macchinario consegnato; (iii) su eventuale richiesta di Il Cliente S.p.A., la documentazione realizzata dal costruttore così come prescritta e richiesta dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza, tra cui a titolo esemplificativo la Valutazione dei rischi della macchina finalizzata ad identificare tutti i pericoli della stessa e a stabilire l'efficacia delle misure di sicurezza, il calcolo e la validazione delle funzioni di sicurezza realizzate nonché il documento relativo ai RES (allegato I dir. 2006/42/CE) a dimostrazione dell'effettivo rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) previsti.
- 13.3. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire la necessaria collaborazione ed il migliore supporto possibile affinché il Cliente possa essere posto nella migliore condizione per gestire in piena legalità il proprio ruolo e le connesse responsabilità di "datore di lavoro" e utilizzatore di "prodotti" in tutti i rapporti instaurabili con le competenti autorità amministrative e/o giudiziarie, nonché, ove necessario, per supportare il Cliente stesso in eventuali procedimenti amministrativi e/o giudiziari e/o stragiudiziali in Italia, in qualsiasi altro Stato membro della U.E. ed in ogni altro Stato extra UE nel cui mercato i "prodotti" sono destinati ad essere immessi ed in ogni caso di contestazione connessa ai suddetti "prodotti". In particolare, il Fornitore si impegna a consegnare al Cliente, entro 3 giorni dalla richiesta, ogni qualvolta risulti necessario per validi e comprovati motivi e, in particolare, ogni qualvolta sia necessario ai fini di un procedimento amministrativo e/o giudiziario in corso o in via di instaurazione, ulteriori 'fascicoli tecnici' e/o, in genere, ulteriore documentazione tecnica dei "prodotti", ulteriore documentazione rispetto a quanto già inviato ai sensi dell'art. 18, secondo quanto previsto dalle direttive e dai regolamenti europei di prodotto applicabili ai "prodotti" stessi, nonché dalle norme nazionali in vigore ed applicabili al momento della fornitura nello Stato di destinazione dei "prodotti" medesimi.

Art. 14 Obblighi del Fornitore derivanti dalle attività di messa in opera - Disciplina del personale, Sicurezza (D.Lgs 81/2008) e Ambiente (D.Lgs. 152/2006).

- 14.1. Sono a carico del Fornitore le attività di assemblaggio, messa in funzione, verifica di funzionamento fino a regime, collaudo del macchinario/impianto industriale ed istruzione delle maestranze del Cliente. Il Fornitore svolgerà tali attività esclusivamente con propri mezzi e tramite proprio personale qualificato e tecnicamente



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

idoneo rispetto al lavoro da svolgere, regolarmente retribuito ed inquadrato nel rispetto di tutte le previsioni legislative e regolamentari nonché quelle dei CC.CC.NN.LL. in vigore.

14.2. Il Cliente applica un sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro (UNI ISO 14001 - UNI ISO 45001), pertanto risulta impegnata nel mantenimento della conformità agli obblighi legislativi e nel miglioramento continuo e si richiede pertanto l'impegno e la collaborazione sulle seguenti tematiche:

- nell'attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di ambiente e sicurezza;
- nell'attuazione delle procedure e protocolli previsti dal sistema di gestione integrato aziendale;
- nel coinvolgimento dei progetti aziendali volti al miglioramento;
- nella comunicazione immediata al cliente di infortuni - quasi infortuni - situazioni di pericolo - incidenti ambientali;
- nel coinvolgimento in iniziative di formazione e comunicazione volte al miglioramento in materia di ambiente sicurezza;
- nell'attività di verifica ispettiva da parte del Cliente finalizzata alla valutazione del rispetto degli obblighi previsti da contratto

14.3. Il Fornitore dichiara che le attività di assemblaggio, messa in funzione, verifica di funzionamento fino a regime, collaudo del macchinario/impianto industriale verranno svolti da lavoratori del medesimo che lo stesso garantisce essere professionalmente adeguato e qualificato per un corretto e tempestivo svolgimento dell'attività.

14.4. Ai fini della gestione della sicurezza sul lavoro e di rispetto ambientale, il Fornitore dichiara di aver preso visione, di accettare e di applicare le Condizioni Generali per la Gestione della Sicurezza sul Lavoro e Gestione ambientale (CGS) allegata alle presenti condizioni.

14.5. Il Fornitore si impegna a divulgare tutte le informazioni e i documenti contenuti nelle CGS, in maniera completa ed appropriata ai propri dipendenti ditte collegate e subappaltatori.

All'uopo il Fornitore si obbliga a:

- trasmettere al Cliente alle rispettive scadenze, le informazioni e la documentazione di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 dell'art.17 bis 2 del D.lgs. 241/97 o alternativamente e ricorrendo le condizioni, la certificazione di cui al comma 5 dello stesso art. 17 bis 2, con specifica che in caso di inadempimento troveranno applicazione ex lege le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 17 bis 2 (DURF);
- stipulare (qualora non se sia già munito) e mantenere valida per l'intera durata del Contratto una polizza di responsabilità verso terzi¹ che tenga indenne il Cliente contro danni a persone e/o cose, inclusa l'interruzione di attività, causati dal Fornitore durante le attività di messa in opera del macchinario/impianto, dal suo personale e/o da suoi incaricati, nonché dai prodotti utilizzati nell'esecuzione dell'incarico, con primaria compagnia assicurativa e con un massimale non inferiore ad € 10.000.000 per sinistro con evidenza del pagamento del premio assicurativo alla scadenza contrattuale; Copia del certificato di assicurazione dovrà essere consegnato al Cliente alla firma del Contratto;
- stipulare (qualora non se sia già munito) e mantenere valida per l'intera durata del Contratto una polizza R.C. dei veicoli eventualmente utilizzati per le attività di messa in opera del macchinario/impianto, ai sensi del D.Lgs. del 6 novembre 2007 n. 198 con primaria Compagnia assicuratrice e con un massimale non inferiore all'importo di € 6.500.000 per danni a persone ed € 1.500.000 per danni a cose per sinistro, con evidenza del pagamento del premio assicurativo alla scadenza contrattuale; Copia del certificato di assicurazione dovrà essere consegnato al Cliente alla firma del Contratto;
- stipulare (qualora non se sia già munito) e mantenere valida per l'intera durata del Contratto una polizza R.C. con primaria Compagnia assicuratrice e con massimale almeno pari all'importo di € 5.000.000 per sinistro, per infortuni in cui dovesse incorrere il personale di cui il Fornitore si avvale, anche a mezzo di terzi, che tenga indenne il Cliente da qualsivoglia richiesta dovesse pervenirle in merito, anche per il caso di mancato risarcimento degli stessi da parte dell'INAIL, con evidenza del pagamento del premio assicurativo alla scadenza contrattuale; Copia del certificato di assicurazione dovrà essere consegnato al Cliente alla firma del Contratto;

¹ Si precisa che dovranno essere considerati "Terzi" anche la Committente nonché gli amministratori ed i dipendenti e gli incaricati della Committente, i fornitori dell'Appaltatore, i progettisti ed i collaudatori esterni, nonché gli appaltatori, ed i loro dipendenti, di opere complementari al presente contratto, non formante oggetto del presente appalto, affidate direttamente dalla Committente.



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

- 14.6. Il Cliente sarà tenuto manlevato ed indenne dal Fornitore per qualsivoglia pregiudizio dovesse derivargli dall'eventuale violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra e per qualsiasi pretesa di dipendenti/collaboratori/ausiliari del Fornitore o terzi formulata in ragione dell'esecuzione del presente contratto.
- 14.7. Il Cliente si riserva ad ogni modo - durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto e relativo Contratto - il diritto di verificare il rispetto da parte del Fornitore di tutta la normativa in tema di lavoro, salute, sicurezza e ambiente applicabile e rilevante.

Art. 15 Risoluzione

- 15.1. In presenza di violazione o mancata osservanza da parte del Fornitore di una o più clausole riportate nelle Condizioni Generali d'Acquisto o delle Condizioni Speciali, il Cliente avrà la facoltà di risolvere il Contratto – ai sensi, per gli effetti e con le modalità dell'art. 1454 c.c. - fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
- 15.2. Salvo quanto sopra, il Cliente potrà risolvere il Contratto con effetto immediato mediante Racc. A.R., fax o PEC – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. – qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente ad una delle seguenti previsioni: Art. 3 – divieto di subappalto e di cessione del Contratto e del credito; Art. 4 - Proprietà intellettuale ed industriale; Art. 5 – mancato rispetto dei termini di consegna; Art. 10 - Installazione, Messa in funzione, Verifica di funzionamento fino a regime e Collaudo finale; Art. 12 – mancato rispetto della garanzia sul macchinario/impianto; Art. 13 - Sicurezza macchine/impianti/attrezzature di lavoro; Art. 14 - Obblighi del Fornitore derivanti dalle attività di messa in opera – Disciplina del personale, Sicurezza (D.Lgs 81/2008) e Ambiente (D.Lgs. 152/2006); Art. 22 – obbligo di riservatezza; art. 23 – Manleva; Art. 25 - Clausole Etiche e D.Lgs 231/2001; Art. 27 - Protezione dei dati personali; Art. 28 – Sicurezza delle reti e dei sistemi informatici.
- 15.3. Il Cliente si riserva inoltre di risolvere il Contratto qualora una società terza dovesse acquistare la maggioranza azionaria o comunque il controllo del Fornitore, per cessazione di attività del Fornitore, sua insolvenza oppure se lo stesso venga a trovarsi in una situazione di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento.

Art. 16 Tolleranza

L'eventuale tolleranza da parte del Cliente in relazione all'inadempimento di qualunque obbligo nascente dal Contratto, così come il mancato esercizio di un diritto o concessione di un trattamento di maggior favore anche prolungati nel tempo, non potranno essere interpretati come comportamento concludente, rinuncia o atto costitutivo di alcun diritto non previsto espressamente dal Contratto.

Art. 17 Prezzi e pagamenti

- 17.1. Il prezzo dovuto al Fornitore viene indicato nel Contratto ed è comprensivo, oltre che della fornitura del macchinario/impianto industriale e di quanto a corredo della stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: documentazione tecnica, istruzioni di uso, documentazione di conformità e garanzia del macchinario/impianto), anche delle attività di assemblaggio, messa in funzione, verifica di funzionamento fino a regime collaudo finale positivo ed istruzione delle maestranze del Cliente. Per tale ragione il corrispettivo indicato nel Contratto dovrà anche indicare le specifiche componenti ed importi imputabili ad oneri e spese relativi alla sicurezza. Il prezzo è altresì comprensivo del corrispettivo dovuto al Fornitore in ragione della cessione al Cliente dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale e registrazione dell'eventuale configurazione del macchinario/impianto nuova e personalizzata.
- 17.2. Il prezzo è da considerarsi fisso e non revisionabile (in espressa deroga all'art. 1664 del c.c.).
- 17.3. Salvo diversamente concordato tra le parti, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario a 120 giorni data fattura fine mese entro il 15 del mese successivo, alle coordinate formalmente comunicate dal Fornitore al Cliente.
- Eventuali variazioni del codice IBAN dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 45 giorni all'indirizzo PEC amministrazionefornitori.sanbenedetto@registerpec.it
- 17.4. È fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte/Ri.Ba per il pagamento delle fatture.
- Fatta eccezione per le cessioni di credito con piattaforma Findynamic, espressamente autorizzata dal Cliente, sono vietate la cessione di credito e/o factoring.



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

Art. 18 Imposte, Tasse e Autorizzazioni

Tutte le tasse, i dazi e gli oneri sostenuti o dovuti in relazione alle consegne del Fornitore ed ai servizi forniti in relazione al contratto di acquisto e messa in opera di macchinario/impianto industriale, saranno a cura, spese e responsabilità del Fornitore.

Art. 19 Fatturazione

Tutte le fatture emesse dal Fornitore a carico del Cliente dovranno contenere:

- numero del Contratto/OdA;
- numero commessa
- numero del documento di spedizione;
- elenco delle voci di fornitura con le medesime informazioni ed i riferimenti indicati nel Contratto/OdA
- Condizioni e termini di pagamento (così come pattuite con il Cliente)

Art. 20 Efficientamento

Il Cliente per sopravvenute esigenze produttive si riserva di richiedere al Fornitore adattamenti o modifiche alla fornitura ordinata.

Il Fornitore si impegna a mettere in atto tali adattamenti/modifiche nel rispetto dei tempi e delle relative condizioni economiche concordate con il Cliente, ove compatibili con la propria capacità tecnica/progettuale.

Nel caso in cui tali modifiche comportino una variazione dei costi di produzione, il Fornitore dovrà segnalarlo preventivamente al Cliente, per sua valutazione ed eventuale accettazione per iscritto.

Art. 21 Diritto di accesso e audit presso il Fornitore

Il Cliente si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, ispezioni presso il Fornitore allo scopo di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni da questi assunte nel Contratto.

In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta sin da subito che Il Cliente ha la facoltà di effettuare liberamente degli audit, accedendo in consultazione a tutta la documentazione del Fornitore necessaria od utile per verificare l'effettivo rispetto da parte del Fornitore, degli impegni dedotti nel presente Contratto.

Art. 22 Obbligo di riservatezza

Il Fornitore si impegna a non fare pubblicità facendo uso del nome, del logo e dei marchi del Cliente, dei suoi marchi commerciali registrati e a trattare qualsiasi informazione contenuta nel Contratto ed eventuali suoi allegati a titolo strettamente confidenziale.

Inoltre, nell'assumere il Contratto, il Fornitore si impegna a tenere strettamente riservata, a non riprodurre per alcuno, anche parzialmente, né fornire ad altri qualsiasi informazione o dati tecnici ricevuti direttamente o indirettamente dal Cliente nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, altresì, a non utilizzare e a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni inerenti alla configurazione nuova e/o personalizzata dell'impianto/macchinario che egli abbia creato appositamente per Il Cliente ed a questa ceduta in forza del suddetto art. 4.

Ogni eventuale deroga dovrà essere espressamente autorizzata dal Cliente.

Gli impegni di confidenzialità dedotti nella presente clausola saranno validi e vincolanti fino a 5 anni successivi al termine delle relazioni commerciali tra il Cliente e il Fornitore, salve le tutele del segreto industriale disposte ex artt. 98 e 99 d.lgs. 30/2005.

Art. 23 – Manleva

Il Fornitore assume nei confronti del Cliente la piena responsabilità nel garantire che la sua fornitura (ivi inclusa l'eventuale configurazione nuova e/o personalizzata di cui all'art. 4) non è e non sarà prodotta in violazione di diritti di proprietà intellettuale/industriale appartenenti a terzi, ivi inclusi i brevetti o le licenze di privativa, garantendo al Cliente la libertà e la liceità dell'uso e del commercio di detta fornitura e/o in violazione di qualsivoglia altra norma prevista dalla legge rilevante ed applicabile.

Inoltre il Fornitore si impegna a tenere indenne il Cliente da qualsiasi pretesa o rivendicazione di terzi – anche originati da procedimenti, azioni, reclami – risultanti da violazioni perpetrate dal Fornitore (e/o da suoi subappaltatori autorizzati) di qualsivoglia diritto e/o norma prevista dalla legge applicabile, ivi incluse le violazioni di marchi, brevetti, know-how o altro diritto di proprietà industriale/intellettuale, risarcendo prontamente il Cliente di tutti gli eventuali danni subiti.



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

Art. 24 – Validità condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali sono valide e vincolanti dalla data di sottoscrizione – e/o tacita accettazione - delle stesse da parte del Fornitore e fino alla sottoscrizione – e/o tacita accettazione - di nuove e successive condizioni generali di acquisto e messa in opera di macchinario/impianto industriale proposte dal Cliente.

In particolare, le presenti Condizioni Generali si intendono tacitamente accettate dal Fornitore, all'atto della conferma del Contratto (o del relativo ordine emesso dal Cliente) per acquisto di macchinario/impianto industriale e troveranno applicazione a tale Contratto e relativo ordine, anche se in essi non espressamente richiamate.

Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono ogni precedente accordo intercorso in merito tra Cliente e Fornitore.

Art. 25 Clausole Etiche e D.Lgs 231/2001

Il Fornitore è a conoscenza che l'organizzazione del Cliente ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, con relativo Codice Etico (<https://www.sanbenedetto.it> che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

Il Fornitore aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresentano grave inadempimento contrattuale.

Il Fornitore manleva fin d'ora il Cliente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora il Fornitore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.lgs. 231/2001 da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori, il Cliente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e il Cliente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti;

Il Fornitore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.lgs 231/01 della nostra organizzazione, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il Fornitore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali del Cliente o di terzi specialisti incaricati.

Art. 26 Politica Aziendale

Il Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., si prefigge di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti vigenti in relazione allo svolgimento della propria attività.

La missione del gruppo San Benedetto è quella di unire qualità, sicurezza, etica e capacità innovativa con un profondo rispetto dell'ambiente e del territorio con la valorizzazione delle persone e della sua dignità e promozione.

La Direzione Generale ha deciso di migliorare e consolidare l'affidabilità, efficacia e l'efficienza delle attività svolte nelle aziende del gruppo, adottando un Sistema di Gestione Integrato Sicurezza, Ambiente, Energia e Qualità etica e parità di genere.

Con la sottoscrizione della "Politica Aziendale di Gruppo", si pone come obiettivo di orientare i comportamenti degli organi societari e dei loro singoli componenti, del personale dipendente e dei propri collaboratori e collaboratrici, e i fornitori a vario titolo verso il rispetto dei valori etici e il rispetto dei regolamenti legislativi.

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. in quanto azienda certificata UNI CEI EN ISO 50001:2018 pone massima attenzione all'uso razionale ed efficiente dell'energia, sotto qualunque forma sia utilizzata. Coerentemente, quindi, con la propria politica di gruppo, AMSB ricerca fornitori con la stessa sensibilità e stimola ogni interlocutore ad adottare nei propri processi un uso efficiente dell'energia.

In egual misura, viene richiesto che i beni acquistati adottino la migliore tecnologia disponibile affinché il consumo energetico sia ridotto e quindi ottimizzato il più possibile. A tal proposito, ogni fornitore è valutato e selezionato anche sugli indicatori di prestazione energetica che sarà in grado di sottoporre in fase d'offerta.

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è certificata UNI/PDR 125:2022 e ha adottato un sistema di gestione per la parità di genere. Nell'ambito degli impresi presi nella politica aziendale, si rendono noti i seguenti aspetti, che coinvolgono tutti i fornitori, oltre che il personale aziendale:

il principio di tolleranza zero verso qualsiasi forma di violenza e molestia, fisica e sessuale, verbale e digitale;



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

la presenza di un sistema di segnalazioni di questi episodi, che consente di rispettare anche l'anonimato del segnalante;

La Direzione Generale del Gruppo San Benedetto si impegna a rendere noto questo documento e a diffonderlo a tutti i soggetti che collaborano con gli interessati dall'attività Aziendale (<https://www.sanbenedetto.it>)

Art. 27 Protezione dei dati personali

Fornitore e Cliente dichiarano che nell'esecuzione del presente contratto e del relativo Contratto potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso lavorativo ecc.) di amministratori, dipendenti e/o collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono e/o eseguono il presente contratto e o il Contratto.

Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione di tutti gli aspetti del contratto e/o del Contratto.

I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del contratto e/o Contratto e successivamente in ragione dei termini prescrizionali previsti per gli atti e documenti dell'impresa.

Il singolo dipendente o collaboratore può esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, fermi restando, tuttavia, i limiti derivanti dal legittimo interesse del datore di lavoro.

Il Fornitore e il Cliente dichiarano, quindi, che ogni trattamento inerente ai suddetti dati personali sarà conforme al Regolamento UE 2016/679 ed improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità alle previsioni di detto decreto.

L'informativa completa ai sensi degli art. 13 – 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile sul sito www.sanbenedetto.it

Art. 28 Sicurezza delle Reti e dei Sistemi Informatici

28.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del fatto che Acqua San Benedetto S.p.A. è soggetto NIS2, come tale pertanto obbligato (ai sensi del Dlgs 138/2024 con il quale è stata recepita la Direttiva UE 2022/2555, conosciuta come NIS 2) ad assolvere stringenti obblighi in materia di sicurezza informatica e resilienza operativa.

In considerazione di quanto sopra qualora i Beni e Servizi oggetto d'acquisto risultassero idonei ad incidere sulla sicurezza, sull'affidabilità o sull'integrità delle reti e/o dei sistemi informativi gestiti da Acqua San Benedetto S.p.A. il Fornitore si impegna a:

- a. Adottare misure di sicurezza adeguate a gestire i rischi derivanti dall'utilizzo di dispositivi informatici (Pc, Server, Smartphone), quali un software antivirus per la prevenzione e il rilevamento di malware, un sistema operativo regolarmente aggiornato, la crittografia e l'implementazione di criteri per la creazione e l'uso di password complesse.
- b. Definire e implementare procedure per la gestione dei supporti rimovibili che prevedano in particolare la scansione preventiva dei dispositivi prima dell'utilizzo e l'obbligo della crittografia dei dati in essi contenuti.
- c. Eseguire copie di backup delle informazioni, del software e delle immagini dei sistemi, sottoponendole a test periodici in conformità con la politica di backup definita. I backup devono essere effettuati periodicamente, devono essere crittografati, deve essere garantita l'immutabilità e devono essere adeguatamente ripristinati entro un tempo ragionevole.
- d. Gestire e monitorare le reti al fine di proteggere le informazioni presenti nei sistemi e nelle applicazioni, mediante l'adozione di una segmentazione di rete adeguata e l'implementazione di strumenti di controllo degli accessi e il monitoraggio del traffico di rete. L'accesso ai sistemi, applicazioni e risorse aziendali deve, inoltre, avvenire tramite VPN con MFA o sistemi equivalenti.
- e. Prevedere un sistema di monitoraggio e di successiva gestione di eventi Cybersecurity, effettuando sistematici controlli per verificare eventuali vulnerabilità delle reti e dei sistemi informativi in uso, inclusi quelli relativi alla propria catena di fornitura;
- f. Definire e mantenere una politica di controllo degli accessi, documentata e aggiornata periodicamente, in conformità ai requisiti di business e di sicurezza delle informazioni. Le utenze devono essere configurate secondo



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

il principio del privilegio minimo, utilizzare password robuste soggette a cambi periodici e prevedere l'adozione dell'autenticazione a più fattori.

- g. Garantire la riservatezza delle informazioni cui possa accedere, specificare negli accordi contrattuali con il personale e con i propri fornitori che possano accedere a dati di Acqua San Benedetto S.p.A. le rispettive responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni, prevedendo la sottoscrizione di un impegno di riservatezza a tutela dei dati e delle risorse aziendali.
- h. Adottare misure idonee a garantire la protezione dei dati da alterazioni non autorizzate o accidentali, assicurando il tracciamento delle modifiche tramite audit log, l'implementazione di sistemi di versioning ed eventuali strumenti di verifica dell'integrità delle informazioni gestite, laddove necessari.
- i. Attuare un processo strutturato per l'assegnazione, la modifica e la revoca dei diritti di accesso dei collaboratori, mantenendo un elenco aggiornato delle risorse autorizzate ad operare nei propri ambienti. In fase di dimissioni, la disattivazione delle utenze e delle relative credenziali deve essere eseguita e comunicata tempestivamente.
- j. Assicurare un approccio coerente ed efficace per la gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni, includendo le comunicazioni relative agli eventi di sicurezza ed ai punti di debolezza senza indebito ritardo, nel rispetto delle tempistiche previste dalla direttiva NIS2, al seguente canale soc.amsb@registerpec.it
- k. Predisporre, documentare e aggiornare un piano di risposta agli incidenti di sicurezza informatica, nel quale vengono definiti, in particolare, i ruoli e le responsabilità, i criteri per classificare un evento come incidente e i canali di comunicazione da utilizzare.
- l. Assicurare la continuità operativa in caso di incidenti di sicurezza, attraverso l'implementazione di procedure di resilienza, piani di emergenza, strategie di ripristino rapido e attività di test periodici.
- m. Consentire ad Acqua San Benedetto S.p.A. di effettuare, direttamente o tramite terzi incaricati, audit periodici per verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

28.2 In ogni caso il Fornitore deve garantire che i Beni e Servizi forniti siano conformi ai requisiti di sicurezza informatica previsti dalla normativa applicabile, dalle best practice di settore e dalle eventuali specifiche tecniche fornite da Acqua San Benedetto S.p.A., tanto più nel caso in cui anche lo stesso risulti soggetto NIS, manlevando e tenendo indenne Acqua San Benedetto S.p.A. da qualsiasi danno, responsabilità, onere o costo derivante dalla violazione degli obblighi sopra indicati, ivi inclusi quelli derivanti da sanzioni amministrative, danni reputazionali o interruzioni operative.

28.3 L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente clausola sarà considerata grave inadempimento contrattuale e potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

28.4 In caso di sub-fornitura il Fornitore si impegna a trasferire e far rispettare integralmente gli obblighi di cui alla presente clausola anche ai propri subfornitori, rispondendo in solido per eventuali inadempienze.

Art. 29 Legge applicabile e Foro competente

Il Contratto sarà regolamentato ed interpretato in conformità alle disposizioni della legge italiana.

In caso di controversia in qualunque modo attinenti al Contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia, in deroga ad ogni altro Foro concorrente previsto dalla normativa vigente.

Art. 30 Allegati

Il Fornitore – nell'esecuzione del Contratto - si impegna inoltre a rispettare il contenuto dei seguenti allegati che fanno parte integrante dello stesso, unitamente alle presenti condizioni generali:

- Condizioni Generali di Sicurezza di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
- SB_SPP_M0080_ALLEGATO 5
- Specifiche Tecniche di Costruzione Macchine



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA DI ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A.

Le presenti Condizioni Generali di Sicurezza (d'ora in avanti "**CGS**") contengono i termini e le condizioni per la gestione della sicurezza sul lavoro e l'applicazione delle norme antinfortunistiche per i lavori concessi in appalto o in prestazione d'opera a terzi da **ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A.** con sede legale in **Scorzè (VE), Viale Kennedy, 65**, Cod. fisc. **00593710247**, P.I. **01527840274**, nell'ambito dei propri stabilimenti di produzione.

Ai fini delle **CGS**, i termini che seguono hanno significato così attribuiti:

"Committente" o **"Cliente"**, si intende **Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.** con sede legale in Scorzè (VE), Viale Kennedy, 65, Cod. fisc. 00593710247, P.I. 01527840274 – e le sue Consociate;

"Appaltatrice" o **"Fornitore"**, si intende la persona giuridica o persona fisica con cui la Committente ha concluso un contratto di acquisto ed installazione di un macchinario, di appalto o prestazione d'opera per l'esecuzione di lavori e/o prestazione di servizi da rendersi all'interno degli stabilimenti della Committente;

"Contratto", si intende il Contratto di Acquisto ed installazione di un macchinario/impianto, di Appalto d'Opera, o di Servizi sottoscritto tra la Committente e l'Appaltatrice per l'esecuzione di lavori e/o di servizi da rendersi all'interno degli stabilimenti della Committente.

Art. 1 Premesse

La Committente predispone annualmente l'elenco dei fornitori idonei a eseguire alcune attività presso i propri stabilimenti di produzione e ha necessità di verificare l'esistenza dei presupposti e fissare le condizioni affinché tali fornitori possano operare in sicurezza nell'ambito degli stabilimenti della Committente.

La sottoscrizione e accettazione delle **CGS** non comporta la conclusione di alcun contratto che sarà definito in sede separata ma ne costituisce un presupposto condizionante.

Art. 2 Efficacia delle CGS

Le **CGS** si applicano a tutti i "**Contratti**" che saranno definiti con l'Appaltatrice.

Le **CGS** sono valide ed efficaci, e si applicano anche se non sottoscritte dall'Appaltatrice, con l'accettazione del "**Contratto**" in cui esse sono richiamate o la sua esecuzione.

Art. 3 Esecuzione dei servizi

3.1 L'Appaltatrice dichiara, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008, la propria idoneità tecnico professionale relativamente ai lavori affidati con il "**Contratto**", come risultante dal certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A., dal Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC, nonché da autocertificazione attestante detta idoneità, consegnate al Committente preliminarmente alla sottoscrizione del "**Contratto**" e, quindi ad esso allegate.

3.2 L'Appaltatrice dichiara che le attività che le saranno affidate verranno espletate da personale tecnicamente idoneo ed appositamente formato per il loro svolgimento.

Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, di ispezionare e controllare in qualsiasi momento l'esecuzione delle attività e di richiederne l'interruzione qualora ravvisi una violazione delle **CGS** o di qualsiasi altra disposizione in materia di sicurezza sul lavoro e applicazione delle misure antinfortunistiche.

Art. 4 - Organizzazione e mezzi dell'Appaltatrice

4.1 L'Appaltatrice dichiara di disporre dei mezzi e dell'organizzazione necessaria per eseguire le operazioni oggetto del contratto, assumendone, pertanto, la gestione a proprio rischio. Essa si impegna ad utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi rispondenti alle normative di legge vigenti e di livello tecnologico adeguato alla complessità



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

dell'attività da svolgere ed a curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa l'effettuazione delle verifiche periodiche previste dalla legge.

4.2 L'Appaltatrice garantisce, nell'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature, che i propri dipendenti e collaboratori siano in possesso della necessaria Formazione, Informazione, Addestramento e degli eventuali requisiti richiesti dalle norme vigenti per il tipo di mezzo impiegato, quali patenti attestati di formazione o licenze di guida ecc.

4.3 E' vietato l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà della Committente. Tuttavia, nel caso in cui per la specificità del servizio l'Appaltatrice richiederà l'impiego di attrezzature di proprietà della Committente, si redigerà tra le parti un'apposita autorizzazione per il prestito d'uso, rispettando i dettami dell'art. 72 D. Lgs. 81/2008 (previa dichiarazione di titolo abilitativo all'utilizzo dell'attrezzatura). In tali ipotesi, ogni responsabilità derivante da danni a persone, a cose o all'ambiente resterà sempre a totale carico della Appaltatrice. Il Prestito d'uso dovrà comunque essere di natura occasionale ai sensi del Titolo III D. Lgs. 81/2008.

Art. 5 - Rapporto di lavoro dell'Appaltatrice

5.1 L'Appaltatrice si impegna, nell'esecuzione delle attività, a servirsi esclusivamente di proprio personale regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione.

5.2 L'Appaltatrice si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore.

5.3 Su richiesta della Committente, l'Appaltatrice sarà tenuta a esibire i libri paga e matricola del personale addetto nonché le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altro documento idoneo a provare la regolarità del rapporto di lavoro.

5.4 L'Appaltatrice dovrà comunicare al committente, almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività appaltate, i nominativi del personale compilando il modello "Dichiarazione d'ingresso". L'ingresso allo stabilimento e l'inizio dei lavori, sarà consentito solo al personale previamente comunicato al committente e dopo aver esibito la documentazione richiesta dal modello "Richiesta documenti".

5.5 Nel caso si rendessero necessarie variazioni di personale, l'Appaltatrice si impegna a comunicare la sostituzione o l'integrazione con adeguato preavviso, comunque non inferiore a 1 giorno. Rimane comunque facoltà del committente chiedere, per iscritto, l'avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che comunque dovranno essere sostituiti entro e non oltre 1 giorno.

5.6 L'Appaltatrice è tenuta a munire il proprio personale di idonea tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, così come previsto dall'art. 6 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123.

5.7 Il committente si riserva la facoltà insindacabile di disporre l'allontanamento dall'unità produttiva del personale dell'Appaltatrice che non risultasse in regola sotto il profilo dei trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi.

5.8 L'Appaltatrice si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui ai precedenti commi, prevedendo altresì, il diritto di cui al comma 6.8, esercitabile dal Committente, in caso di propria inerzia.

Art. 6 – Misure antinfortunistiche

6.1 L'Appaltatrice si impegna a cooperare con la Committente nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa e a coordinare i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi interferenti cui sono esposti.

6.2 L'Appaltatrice dichiara, con la sottoscrizione delle CGS, di aver ricevuto copia del documento riportante i rischi presenti in azienda "**Contratto d'appalto info rischi**", del documento di Valutazione dei Rischi Interferenti "**DUVRI**" del **Piano operativo di emergenza** che sono parte integrante del presente contratto.

6.3 L'Appaltatrice si impegna a divulgare tutte le informazioni contenute nei documenti allegati, in maniera completa ed appropriata ai propri dipendenti, ditte collegate e subappaltatori.

6.4 L'Appaltatrice si obbliga a predisporre adeguata segnaletica verticale ed orizzontale specifica per l'attività da svolgere ed a comunicare al Committente i nominativi del Preposto ai lavori, del Datore di lavoro per la sicurezza e del RSPP con adeguato anticipo.



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zoppas Finanziaria S.p.A."

Art. 7 - Misure Igienico Sanitarie

7.1 L'Appaltatrice riconosce che la Committente è un'industria alimentare e che è tenuta al rispetto di normative specifiche che disciplinano la corretta prassi igienica della produzione e confezionamento dei generi alimentari, secondo il metodo HACCP, essa si impegna pertanto a rispettare quanto previsto dal manuale HACCP di cui estratto è riportato nel documento SB_AQ_GMP0017. L'Appaltatrice s'impegna a rendere disponibile il proprio personale, a spese proprie, per partecipare ai corsi di formazione previsti dal DGRL 282/2002 e D.Lgs 155/97 e regolamento 852/04 CE, che la Committente organizzerà.

Art. 8 – Misure di tutela dell'ambiente

8.1 L'Appaltatrice è tenuta ad osservare le norme di comportamento e le misure per la protezione ambientale così come indicato nel modello **"Comportamenti Salvaguardia Ambientale"**, per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento ambientale predisposti dalla Committente.

8.2 Se non diversamente concordato in fase contrattuale, viene individuato quale soggetto "produttore di rifiuti" la Committente. I rifiuti prodotti durante le lavorazioni dovranno essere conferiti presso l'area ecologica individuata dalla Committente nella completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e successive modifiche ed integrazioni.

8.3 qualora in fase contrattuale venga individuato quale produttore dei rifiuti l'appaltatrice, la stessa dovrà gestire a proprie spese i rifiuti provenienti dalle lavorazioni oggetto dell'appalto nella completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e successive modifiche ed integrazioni. Potranno essere eseguite dalla Committente eventuali controlli al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti.

8.4 I rifiuti devono in ogni caso, essere allontanati dalla zona interessata dall'attività evitando accumuli disordinati e problemi per la movimentazione.

Art. 9 – Allegati

- Modulo Dichiarazione d'ingresso;
- Modulo Richiesta documenti;
- Contratto d'appalto info rischi;
- DUVRI;
- Piano Operativo di Emergenza;
- Regolamento Viabilità Aziendale;
- Comportamenti Salvaguardia Ambientale;
- SB_AQ_GMP0017;